

**ACCORDO DI RISERVATEZZA
(Non-Disclosure Agreement - NDA)**

Il presente accordo viene stipulato tra:

• Performance Group Company S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in via Meravigli 16, 20123 Milano, P.IVA 10207820963, C.F. 10207820969, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Parte Rivelante”);

e

• _____, C.F./P.IVA _____, con sede/residenza in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Parte Ricevente”).

Ovvero

• Il sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ (di seguito “Parte Ricevente”).

PREMESSO CHE

- Le Parti stanno valutando la possibilità di concludere una o più operazioni di cessione/acquisto di crediti in sofferenza, asset immobiliari o finanziari (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, single name garantiti da ipoteca, crediti chirografari, portafogli di crediti, hotel, off market, ripossessamenti e altre categorie similari) allocati nel gestionale Revalto di titolarità della Parte Rivelante (di seguito “le Operazioni”);
- Per consentire la valutazione e l’eventuale esecuzione delle Operazioni è necessario che la Parte Rivelante conceda alla Parte Ricevente l’accesso al gestionale Revalto e alle informazioni di natura tecnica, economica, giuridica e commerciale relative agli asset e alle Operazioni in esso contenute;
- Il gestionale Revalto contiene informazioni sensibili, inclusi indirizzi, numeri civici e dati relativi a immobili oggetto di crediti NPL (Non-Performing Loans) in sofferenza non ancora posti in asta;
- Tali informazioni sono protette da accordi di riservatezza sottoscritti dalla Parte Rivelante con istituti bancari o altre terze parti cedenti le posizioni;
- Qualsiasi uso improprio delle informazioni (ad esempio, contatti diretti con debitori eseguiti, citofonature o tentativi autonomi di saldo e stralcio) potrebbe generare responsabilità civili, penali o contrattuali in capo alla Parte Rivelante, inclusi rinvii da parte degli istituti cedenti;
- La Parte Ricevente accederà al gestionale Revalto mediante accettazione digitale dei presenti termini (mediante flag o conferma elettronica), equiparata a tutti gli effetti alla sottoscrizione autografa del presente accordo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizione di Informazioni Riservate

Costituiscono “Informazioni Riservate” tutti i dati, documenti, report, data-tape, contratti di mutuo, note ipotecarie, perizie, atti giudiziari, estratti catastali, informazioni finanziarie e ogni altro elemento (anche verbale) relativo alle Operazioni e agli asset allocati nel gestionale Revalto, indipendentemente dal supporto (cartaceo, informatico, cloud, ecc.). Sono espressamente incluse come Informazioni Riservate gli indirizzi degli immobili, i dati personali dei debitori e qualsiasi informazione che possa consentire contatti diretti o indiretti con terze parti coinvolte nelle posizioni NPL.

Art. 2 – Obblighi di riservatezza

La Parte Ricevente si impegna a:

- a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate;
- b) utilizzarle esclusivamente per la valutazione e l’eventuale esecuzione delle Operazioni;
- c) non divulgarle a terzi, salvo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti legali, fiscali e finanziari che ne abbiano stretta necessità e che siano preventivamente vincolati da analoghi obblighi di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a prevenire la divulgazione non autorizzata;
- e) non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per contattare debitori, eseguiti o terze parti (ad esempio per

proporre saldo e stralcio o altre iniziative autonome).

Art. 3 – Esclusioni

Non sono considerate Informazioni Riservate quelle che la Parte Ricevente dimostri:

- a) essere già di pubblico dominio al momento della comunicazione;
- b) essere entrate legittimamente in suo possesso da fonti terze non vincolate da obblighi di riservatezza;
- c) essere state sviluppate autonomamente senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

Art. 4 – Manleva e responsabilità esclusiva

La Parte Ricevente si impegna sin d'ora a manlevare e tenere integralmente indenne la Parte Rivelante da ogni pretesa, danno, costo, spesa o responsabilità (inclusi rivalse da banche, istituti cedenti, terzi o qualsiasi altra entità che abbia fornito le posizioni in sofferenza) derivanti da qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Parte Ricevente o di soggetti da essa dipendenti o collaboranti. La Parte Ricevente sarà responsabile in via esclusiva e diretta del risarcimento integrale e immediato di qualsivoglia danno, perdita o conseguenza, senza che la Parte Rivelante possa essere chiamata in causa o subire alcun pregiudizio.

Art. 5 – Obbligo di notifica

La Parte Ricevente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto alla Parte Rivelante qualsiasi violazione o sospetta violazione delle Informazioni Riservate, collaborando pienamente per contenere e mitigare i danni.

Art. 6 – Durata dell'obbligo

L'obbligo di riservatezza ha durata di 5 (cinque) anni dalla data di accettazione del presente accordo o, in caso di perfezionamento di una o più Operazioni, fino a 3 (tre) anni dalla data di closing dell'ultima Operazione. Per le informazioni contenenti dati personali o relativi a posizioni NPL (inclusi indirizzi di immobili e dati dei debitori), l'obbligo di riservatezza è perpetuo.

Art. 7 – Restituzione o distruzione

In caso di mancato perfezionamento delle Operazioni o su richiesta scritta della Parte Rivelante, la Parte Ricevente restituirà o distruggerà (con attestazione scritta) tutte le Informazioni Riservate ricevute, incluse copie e backup, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, senza ritenerne alcuna copia.

Art. 8 – Conseguenze della violazione

In caso di violazione degli obblighi del presente accordo, la Parte Ricevente sarà tenuta al risarcimento integrale del danno effettivamente subito dalla Parte Rivelante o da terzi. Inoltre, la Parte Rivelante avrà diritto ad azioni inibitorie e cautelari previste dalla legge (art. 700 c.p.c. e artt. 2598-2600 c.c.). In aggiunta, potrà essere applicata una penalità liquida proporzionale alla gravità della violazione, non inferiore a Euro 5.000,00 e fino a un massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna violazione (ad esempio, accesso non autorizzato o uso improprio di dati NPL), determinata in base all'entità del danno potenziale, alla recidiva e alle conseguenze subite. Tali importi non escludono il risarcimento del maggior danno e sono cumulativi con la manleva di cui all'Art. 4.

Art. 9 – Trattamento dati personali (GDPR)

Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate possono contenere dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La Parte Ricevente si impegna a trattarli esclusivamente per le finalità delle Operazioni, nel pieno rispetto della normativa privacy, e a segnalare immediatamente alla Parte Rivelante eventuali violazioni di dati personali.

Art. 10 – Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dal o connessa al presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Art. 11 – Varie

Il presente accordo costituisce l'intera intesa tra le Parti in materia di riservatezza e sostituisce ogni precedente accordo verbale o scritto. Eventuali nullità parziali non inficeranno la validità delle restanti clausole.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li _____

Per Performance Group Company S.r.l.
Il legale rappresentante

(firma e timbro)

Per la Parte Ricevente
